

Riunione del 24 gennaio 2008

**02.07.08 RICORSO TARANTO VOLLEY c/ MASTRANDREA
LUCA,MASTRANDREA NICOLA E DE VITA WANDA**

LA CORTE FEDERALE

composta dai Signori:

Avvocato Renato Tobia	Presidente
Avvocato Franco Fabriani	Vice Presidente
Avvocato Ernesto Palatta	Componente

Premesso

La soc. r.l. Taranto Volley impugna la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, affissa all'Albo il 17/12/2007, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 34 n. 3 lettera B del R.A.T., lo scioglimento coattivo del vincolo intercorso tra la società ricorrente e l'atleta Luca Mastandrea.

Sostiene la società ricorrente che il Giudice di secondo grado avrebbe non rettamente interpretato la citata norma che dovrebbe essere interpretata alla luce di ulteriori norme federali e, in particolare, di quella che prevede che “l'obbligo di partecipazione ad un campionato di serie per le società di serie A maschile è stato abrogato”.

Per quanto sopra, la società deducente, quale sodalizio ammesso a partecipare al campionato di serie A/1, avrebbe la mera facoltà e non già l'obbligo di iscriversi ad un campionato di serie superiore rispetto a quello di A/1; dunque, non sarebbe accoglibile, nel caso in esame, lo scioglimento del vincolo sportivo per un atleta che abbia partecipato ai campionati giovanili, potendo partecipare a numerosi altri campionati:

L'atleta Luca Mastandrea ha depositato memoria con la quale ha contestato il fondamento del ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, udite le conclusioni del Procuratore Federale che ha chiesto il rigetto del ricorso e preso atto delle deduzioni orali dei difensori delle parti, la Corte ritiene che non possa prescindere dalla interpretazione letterale dell'art. 34 n. 3 lettera B del RAT che testualmente recita: "il vincolo si scioglie in via coattiva per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante".

Nel caso in esame la società ha rinunciato ad un campionato, a quello cui l'atleta avrebbe dovuto partecipare per non subire gli effetti pregiudizievoli della decrescita tecnica pertanto lo scioglimento coattivo del vincolo appare inevitabile;

La Corte in merito non può che confermare che detta norma non è suscettibile di interpretazione, ma deve essere applicata tenendo conto della rigorosa e dovuta interpretazione letterale.

./.

Peraltro dagli atti del procedimento si evince che la dedotta disponibilità da parte della società di far partecipare l'atleta al campionato di serie A appare mera promessa priva di ogni fondamento e credibilità.

Quanto alla domanda subordinata se ne rileva la inammissibilità anche per la circostanza di non essere stata formulata dinanzi al giudice di primo grado, ma comunque apparendo infondata alla luce dell'applicazione della normativa citata.

P.Q.M.

la Corte Federale rigetta il ricorso della srl Taranto Volley ed ordina incamerarsi la tassa.

Affisso il 31 gennaio 2008

f.to Il Presidente

Avv. Renato Tobia